

Rep. n. .... del .....

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**Convenzione per la realizzazione di progetti abitativi "assistiti" di Condominio Solidale "Casa Diletta", di cui all'art. 22 comma 1 L.R. 41/05, in favore di individui e famiglie in situazione di disagio abitativo, economico e sociale, che siano stati segnalati dai Servizi Sociali Professionali.**

Il giorno .... del mese di ..... dell'anno 2017 in Sesto Fiorentino, presso la sede della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest

**TRA**

la **Società della Salute Fiorentina Nord Ovest**, di seguito SdS, rappresentata nella persona di Franco Doni nato a Firenze il 16/07/1964, codice fiscale DNOFNC64L16D612R e domiciliato per la sua carica presso la sede della Società della Salute sita in Sesto Fiorentino, Via Gramsci 561, 50019 (FI), il quale interviene in questo atto, nella sua qualità di Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, partita IVA/codice fiscale: 05517820485

**E**

**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAMPI BISENZIO**, con sede in Campi Bisenzio, via Montalvo, 8, CF e P.I 01018990489, iscritta alla Consulta del III settore della SdS Fiorentina Nord Ovest e proprietaria della struttura residenziale denominata "Villa Il Palagio", rappresentata da Cristiano Biancalani, in qualità di Provveditore, nato a Firenze il 25.5.1973, C.F.: BNCCST73E25D612P

**Associazione AUSER VOLONTARIATO ABITARE SOLIDALE** con sede in Sesto Fiorentino (FI) – Via Pasolini n. 105 – iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato con decreto regionale della Toscana - Sezione Provincia di Firenze - n. 874 del 20 giugno 2014, in qualità di gestore sociale del progetto "Il Condominio Solidale "Casa Diletta" rappresentata dal signor Renato Campinoti, in qualità di Presidente, nato a Certaldo il 02/10/1948. Cf: CMPRNT48R02C540W

## PREMESSO

- I. che l'assemblea SdS nella seduta del 29/09/2017 ha preso atto ed approvato il progetto per un condominio solidale presso la struttura Villa Il Palagio successivamente denominato "Casa Diletta", che prevede il convenzionamento per la realizzazione di progetti abitativi "assistiti" (di cui all'art.22, L.R. n. 41/2005) in favore di persone e famiglie in situazione di disagio socio-abitativo, che siano stati segnalati dai Servizi Sociali Professionali finalizzati alla loro autonomia e al reinserimento nel contesto sociale e, nel caso di soggetti anziani, al mantenimento della propria autosufficienza;
- II. che il suddetto progetto è frutto della collaborazione tra la Confraternita di Misericordia di Campi Bisenzio, proprietaria della struttura denominata "Villa il Palagio", e l'associazione Auser Volontariato Abitare Solidale (da ora *le Parti*), titolare dei metodi e delle procedure di abitare sociale, condiviso e collaborativo alla base del modello di condominio solidale proposto;
- III. che le parti hanno convenuto di redistribuire al loro interno i seguenti ruoli:
  - gestione economica del progetto e rapporti amministrativi con la SdS Nord Ovest: Confraternita di Misericordia di Campi Bisenzio;
  - gestione sociale ed operativa, collaborazione con i servizi e rendicontazione attività: associazione Auser Volontariato Abitare Solidale.

Valutata positivamente l' idoneità della struttura e la qualità complessiva della proposta presentata

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto la realizzazione di un progetto abitativo "assistito" in favore di persone e famiglie in situazione di disagio socio-abitativo, che siano stati segnalati dai Servizi Sociali Professionali, finalizzato alla loro autonomia e al reinserimento nel contesto sociale e, nel caso di soggetti anziani, al mantenimento della propria autosufficienza;

La SdS volendo garantire nell'ambito del proprio territorio un servizio di accoglienza sperimentale con le forme e le metodologie del Condominio Solidale, attiva con la

Confraternita di Misericordia di Campi Bisenzio e l'Associazione Auser Volontariato Abitare Solidale il progetto di cui al testo riportato in allegato, facente parte integrante della presente convenzione.

## **ART. 2 – Prestazioni e tipologia di utenza**

La Confraternita di Misericordia di Campi Bisenzio e l'Associazione Auser Volontariato Abitare Solidale attraverso la gestione del condominio solidale “Casa Diletta”, si impegnano a fornire, secondo le modalità descritte nel suddetto progetto che costituisce parte integrante del presente atto, le seguenti prestazioni:

- accoglienza e assistenza a persone e famiglie in situazione di disagio socio-abitativo.

Nello specifico a:

- a) anziani;
  - b) donne sole o con figli, anche vittime di violenza di genere;
  - c) famiglie monogenitoriali e/o con max n 4 componenti nucleo familiare (2 adulti + 2 minori) ;
  - d) adulti singoli con povertà abitativa ed economica;
- conferimento di una soluzione alloggiativa dignitosa;
  - attività educativa di sostegno finalizzata a favorire il reinserimento sociale e a conseguire l'autonomia personale;
  - sostegno alla genitorialità;
  - sostegno psicologico;
  - guida e sostegno per il reinserimento lavorativo;
  - supporto nella gestione delle risorse familiari;
  - affiancamento e supporto atto a facilitare l' accesso alla rete dei servizi;
  - attività di animazione, socializzazione e ricreativa;
  - accompagnamento per il disbrigo di pratiche quotidiane (visite mediche, spesa, ritiro della pensione ecc.);
  - controllo assunzione medicinali e rispetto eventuali protocolli terapeutici/farmacologici (*anziani o altre specifiche situazioni*);
  - coinvolgimento in attività di volontariato, socializzazione e/o per il proprio benessere psicofisico ed inclusione sociale fuori dal Condominio;
  - accompagnamento all'autonomia abitativa;

- sostegno e mediazione sociale, culturale e linguistica, per il reperimento degli alloggi e per la loro gestione, anche in forma autonoma da parte dei soggetti interessati;
- svolgimento, in modo continuativo, di attività di informazione e orientamento all'utenza su sostenibilità economica e definizione dei propri bisogni legati alla casa (dimensione appartamento, logistica ecc.);
- gestione dei "Fondi di Garanzia", maturati in virtù dell'accantonamento quotidiano di parte della retta, e attivati a copertura/sostegno dell'accesso all'alloggio;
- *mentoring* per i primi 3 mesi post uscita dal Condominio.

Il Condominio Solidale "Casa Diletta" offre ospitalità, accoglienza e assistenza a individui e famiglie in situazione di disagio socio-abitativo per un periodo di 6 mesi prorogabili per un massimo di altri 6 mesi su indicazione del Servizio sociale inviante.

Fanno eccezione gli ospiti anziani, e/o caratterizzati da un elevato grado di fragilità, per i quali si prevede un periodo di permanenza definito coerentemente con le capacità/possibilità individuali di mantenimento, sviluppo e recupero della propria autonomia personale, miglioramento condizioni socio economiche ecc., e comunque sino all'eventuale insorgere di patologie che ne limitino l'autonomia personale e comportino l'accesso a diverse tipologie di servizi e strutture, da concordare preventivamente con i servizi segnalanti.

Il condominio solidale "Casa Diletta", è predisposto ad accogliere un massimo di 16 persone (inclusi minori).

### **ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA**

Le Parti si impegnano affinché le prestazioni offerte nella struttura denominata Condominio Solidale "Casa Diletta", oggetto della suddetta convenzione siano rese nei termini e secondo le modalità previste nella proposta progettuale.

All'interno della struttura è assicurata la presenza di un responsabile della struttura, che è tenuto a coordinare e controllare la gestione organizzativa della struttura e ad assicurare il rispetto di leggi e normative. Il responsabile è individuato nel Sig Gabriele Danesi.

### **ART. 4 MODALITA' DI INSERIMENTO PRESSO LA STRUTTURA**

Il Servizio sociale Professionale della Società della Salute individua e segnala al gestore le situazioni che possono rientrare nelle finalità del progetto secondo un protocollo che verrà

elaborato di concerto fra il gestore e i servizi attraverso una scheda di segnalazione contenente le informazioni sulla situazione socio-culturale-economica e secondo un piano individualizzato specifico per la situazione da inserire nel percorso di accoglienza.

L'Ente inviante si impegna a corrispondere la retta giornaliera fino a quando il nucleo ospitato è presente in struttura. La suddetta retta potrà anche essere coperta dagli ospiti stessi in quota parte, con percentuale da definirsi prima dell'ingresso in Condominio, con la collaborazione dei servizi, una volta valutata la condizione economica documentabile del singolo utente e comunque con una cifra che non superi il 20% del loro reddito mensile dichiarato.

#### **ART. 5 - PERSONALE E COMPETENZE**

I gestori, per lo svolgimento delle prestazioni, di cui alla presente convenzione, dichiarano di avvalersi del personale di seguito indicato, assicurando la specifica competenza per gli interventi cui è destinato nel rispetto dei parametri e delle professionalità previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività:

- 1 assistente sociale (n. ore 20 a settimana)
- 1 assistente sociale volontario (n. 5 ore a settimana )
- 1 assistente sociale -referente di struttura (n. ore 20 a settimana )
- 1 educatore (in base al bisogno)
- 1 psicologa/psicoterapeuta (n. ore 4 a settimana fisse; presenza extra in base al bisogno)
- 1 psicologa volontaria (n. 3 ore a settimana)
- 1 psicologa volontaria (n. 3 ore a settimana)
- 1 coordinatore volontario (n. ore 3 settimanali)
- 1 esperta in mediazione familiare e dei conflitti (in base al bisogno)
- 10 volontari per attività di socializzazione e animazione (in base al bisogno)
- 1 esperto in mediazione immobiliare (in base al bisogno).

Le Parti assicurano di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato della normativa regionale vigente per gli operatori dei Servizi Pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

L'ente può avvalersi altresì di volontari avendo cura di favorirne l'inserimento nelle attività.

## ART. 6 - DURATA

La presente convenzione ha la durata di 2 **anni** a partire dal ~~21/12/11~~ e potrà essere rinnovata per **massimo 2 anni successivi**, qualora perdurino le condizioni di necessità che ne hanno determinato il ricorso, attraverso appositi provvedimenti amministrativi. Eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti nel rispetto delle norme di legge in materia. Nel caso di inserimenti da parte dei servizi sociali professionali allo scadere della convenzione e/o che prevedano un periodo di ospitalità che vada oltre la durata della convenzione stessa, dovrà comunque essere garantita continuità di pagamento delle rette di cui al punto successivo.

## ART. 7 - RETTE GIORNALIERE ED ENTITA' QUOTA DI ACCANTONAMENTO PRO UTENTE

La retta giornaliera della struttura e la quota di accantonamento quale fondo di garanzia in uscita pro utente, è determinata per il periodo di cui all'art. 6 come di seguito indicato:

Tipologia utente	Euro	Servizi inclusi	Quota minima di accantonamento euro/giorno
Adulto	25,00	Tutti quelli descritti al punto 6.3 e 6.5 del progetto	4,00
Genitore con n. 1 figlio/a minore	40,00	Tutti quelli descritti al punto 6.3 e 6.5 del progetto	8,00
Genitore con n. 2 figli/e minori	55,00	Tutti quelli descritti al punto 6.3 e 6.5 del progetto	12,00
Genitore con n. 3 figli/e minori	70,00	Tutti quelli descritti al punto 6.3 e 6.5 del progetto	16,00
Famiglia con n. 1 figlio/a minore	65,00	Tutti quelli descritti al punto 6.3 e 6.5 del progetto	12,00
Famiglia con n. 2 figli/e minori	80,00	Tutti quelli descritti al punto 6.3 e 6.5 del progetto	16,00

## **ART 8 – PRESTAZIONI ACCESSORIE**

Le parti, in base alle esigenze del progetto individuale concordato con i Servizi, si impegnano a fornire le seguenti prestazioni accessorie:

- Bisogni educativi speciali - professionalità impiegata psicologo/educatore con specifiche competenze in tema di DSA, costo orario in base al tariffario dell'Ordine degli Psicologo della Toscana/ CCNL di riferimento;
- Disturbi specifici apprendimento - professionalità impiegata psicologo/educatore con competenze specifiche in tema di BES, costo orario in base al tariffario dell'Ordine degli Psicologi della Toscana/CCNL di riferimento;
- Formazione HACCP - in base alla tipologia di corso;
- Percorsi di borsa lavoro per la durata di 4 - 6 mesi per un importo da graduare in base all'intensità di frequenza;

## **ART – 9 COPERTURA ASSICURATIVA**

La struttura è tenuta a garantire idonea copertura assicurativa per la tutela degli ospiti, nonché per la responsabilità civile degli stessi verso terzi per qualsiasi evento dannoso causato durante la loro permanenza. Si obbliga ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore in materia di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni. Sono a carico totale della struttura le coperture assicurative degli operatori sia per i danni arrecati a terzi sia contro gli infortuni.

La SdS è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione.

Le Parti sono inoltre obbligato a rispettare per il proprio personale la normativa vigente in materia retributiva, contributiva previdenziale, assicurativa e sanitaria.

## **ART. 10 – OBBLIGHI DEL GESTORE**

I gestori si impegnano a:

- a) garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nel presente atto;
- b) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
- c) ad osservare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 (T.U. normativa vigente in materia di protezione dei dati personali entrata in vigore dal 1° gennaio 2004) per il trattamento dei

dati personali degli utenti inseriti;

d) a garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;

#### **ART. 11 INADEMPIENZE**

Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno contestate per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che i contraenti abbiano ottemperato, la convenzione si intende risolta.

#### **Art. 12 REGISTRAZIONE IN CASO D'USO**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del soggetto richiedente la registrazione.

#### **ART. 13 – RINVIO A DISPOSIZIONI GENERALI**

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 266/91.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione operano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Per eventuali controversie, in merito all'applicazione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

Sesto Fiorentino,.....

Per la SdS Fiorentina Nord Ovest

Il Direttore Dr. Franco Doni \_\_\_\_\_

Per Confraternita di Misericordia di Campi Bisenzio

Il Rappresentante legale \_\_\_\_\_

Per Auser Volontariato Abitare Solidale

Il Rappresentante legale \_\_\_\_\_